

PARERE 6 AGOSTO 2026

300/2026/I/EEL

PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21/26

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26 o decreto bollette 2026);
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (di seguito: decreto legislativo 190/24 – cd. Testo Unico delle Rinnovabili o Testo Unico FER);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- la lettera del 29 luglio 2026, prot. Autorità 55554 del 30 luglio 2026 (di seguito: lettera del 29 luglio 2026), trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante criteri funzionali e modalità operative per la definizione e l’aggiornamento della capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo – esclusi gli impianti *off-shore* – integrabile nella Rete di Trasmissione Nazionale, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: schema di decreto ministeriale), e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7 del decreto-legge 21/26 ha disciplinato misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21/26 prevede che *“La società Terna s.p.a., nel portale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. La medesima società Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima*

addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.”;

- l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21/26 prevede che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui la società Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.”;*
- l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21/26 ha apportato modifiche al decreto legislativo 190/24, prevedendo, in particolare, l'introduzione nel medesimo decreto legislativo 190/24 dell'articolo 10-bis, recante *“Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica”*.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21/26, ha trasmesso all'Autorità, con la lettera del 29 luglio 2026, lo schema di decreto ministeriale e le relative relazione illustrativa e relazione tecnica, al fine di ricevere dall'Autorità il parere di competenza, propedeutico all'adozione definitiva del relativo atto;
- lo schema di decreto ministeriale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21/26, definisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna si attiene per la definizione e il relativo aggiornamento della capacità massima addizionale da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per gli impianti *off-shore*, che può essere integrata in ciascuna porzione della RTN (cd. microzone), ai sensi del medesimo articolo 7 del decreto-legge 21/26;
- lo schema di decreto ministeriale, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, prevede quanto di seguito descritto;
- l'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale identifica le diverse definizioni utili ai fini dell'applicazione del medesimo decreto ministeriale, prevedendo, in particolare, che:
 - l'attestazione della soluzione di connessione sia il documento, rilasciato da Terna al richiedente, che attesta la soluzione di connessione individuata in esito

alla procedura di open season, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24. Tale attestazione non costituisce una assegnazione definitiva della capacità e del punto di connessione;

- il benessere o validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione sia la comunicazione con cui Terna attesta la conformità degli elaborati tecnici delle opere di utenza per la connessione, limitatamente all'interfaccia con l'impianto di rete per la connessione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24. Tale comunicazione costituisce anche parere di conformità tecnica in relazione alle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione ai sensi dell'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge 181/23 e accettazione della soluzione di connessione ai fini dell'articolo 10-bis, comma 7, del decreto legislativo 190/24;
- il benessere o validazione tecnica del Piano Tecnico delle Opere (di seguito: PTO) RTN sia la comunicazione con cui Terna attesta la conformità tecnica del PTO RTN presentato dal richiedente;
- la capacità massima addizionale microzonale sia la potenza in immissione addizionale da impianti FER e da accumuli accoglibile in ciascuna microzona, calcolata come somma della potenza in immissione addizionale accoglibile su tutte le stazioni afferenti alla microzona e incluse nell'offerta;
- la microzona sia la porzione della RTN, all'interno delle zone di mercato, di dimensione regionale o sub-regionale, che consente di rappresentare in modo efficace i principali vincoli tecnici sia fisici che operativi legati al trasporto intrazonale dell'energia elettrica;
- l'offerta sia l'insieme delle soluzioni tecniche minime per la connessione rese disponibili da Terna nell'ambito dell'open season, caratterizzata da un insieme di punti di connessione alla RTN appartenenti alle diverse stazioni elettriche, ciascuno caratterizzato dal relativo stato progettuale, autorizzativo e realizzativo, nonché dalla massima capacità addizionale accoglibile, definita per stazione elettrica, sezione e stallo. Il punto di connessione ai fini dell'offerta è il confine tra la RTN e la porzione di impianto per la connessione dell'utente come descritto dall'articolo 1, comma 1.1, lettera ee), del TICA e può essere parte di:
 - a) uno stallo che costituisce il punto fisico di collegamento tra l'impianto dell'utente e la RTN. Può essere realizzato in diverse modalità costruttive in base al livello di tensione. Un singolo stallo può connettere più utenti attraverso la condivisione degli impianti di utenza;
 - b) una sezione che è una porzione di una stazione elettrica costituita da uno o più stalli, localizzati all'interno di una stessa stazione, aventi il medesimo livello di tensione;
 - c) una stazione che è costituita da una o più sezioni, anche con livelli di tensione diversi, localizzate nel medesimo sito;
- l'open season sia la procedura trasparente e non discriminatoria ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 190/24, tramite la quale i richiedenti

- optano per ciascuna richiesta di connessione, una soluzione tecnica minima per la connessione alla RTN tra quelle che costituiscono l'offerta e al termine della quale Terna rilascia l'attestazione;
- la riserva della capacità di rete sia la comunicazione di Terna al richiedente, che costituisce l'assegnazione definitiva della potenza in immissione e del punto di connessione con conseguente sottrazione dalla capacità massima addizionale microzonale e dall'offerta, fatto salvo che non si verifichino le condizioni di decadenza previste all'articolo 10-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 190/24;
 - l'articolo 3 dello schema di decreto ministeriale disciplina i criteri per la definizione delle microzone della RTN, prevedendo, in particolare, che:
 - ai fini della definizione delle microzone, Terna tenga conto degli obiettivi del PNRR, degli obiettivi del PNIEC e degli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 199/21 nonché delle esigenze del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN) in termini di domanda e offerta di energia elettrica esistenti e previste e in termini di opere e interventi di sviluppo della rete elettrica già pianificati e approvati e delle previsioni delle imprese distributrici in merito alla nuova capacità da impianti FER sulle proprie reti;
 - Terna, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la metodologia di individuazione delle microzone;
 - Terna aggiorni almeno ogni due anni i perimetri e la numerosità delle microzone;
 - l'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale disciplina i criteri per la definizione della capacità massima addizionale microzonale della RTN e dell'offerta, prevedendo, in particolare, che:
 - Terna, nel definire i punti di connessione in ciascuna microzona e la capacità massima accoglibile microzonale, sia tenuta a:
 - i. garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto legislativo 190/24;
 - ii. rendere disponibile una capacità di connessione complessiva pari almeno al 150% degli obiettivi di potenza individuati nella Tabella 1 dell'Allegato C-bis del decreto legislativo 190/24, e dei successivi e relativi aggiornamenti, ridotto della capacità addizionale che si prevede sia connessa sulle reti di distribuzione in accordo con gli scenari evolutivi del SEN e perseguendo l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti;
 - iii. minimizzare i costi di realizzazione delle opere della RTN associate alle diverse soluzioni di connessione;
 - iv. favorire, nel definire l'offerta, il contenimento delle distanze tra i punti di connessione alla RTN previsti nell'offerta e gli impianti di produzione FER e gli impianti di accumulo, sulla base della localizzazione fornita dai richiedenti la connessione;

- v. tenere conto anche del livello di saturazione delle soluzioni di connessione e della relativa capacità addizionale residua progressivamente aggiornata per effetto dell'avvenuta assegnazione definitiva di capacità;
- Terna, all'interno del Piano di Sviluppo, pianifichi interventi volti ad aumentare la capacità di scambio tra le microzone e tra le zone di mercato con l'obiettivo di garantire, a regime, una adeguata capacità di scambio tra microzone e tra zone di mercato. Nel definire la capacità massima addizionale microzonale Terna tiene conto dei precedenti interventi di sviluppo;
- Terna tenga, altresì, conto delle opere RTN i cui progetti di impianti di produzione o di impianti di accumulo oggetto di un provvedimento di esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito: VIA) o un provvedimento favorevole di VIA o un parere positivo di compatibilità ambientale e per i quali i richiedenti abbiano fatto comunicazione a Terna, purché le stesse siano state valutate positivamente sulla loro fattibilità localizzativa;
- Terna provveda ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata, sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione e degli impianti di accumulo e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti;
- l'articolo 5 dello schema di decreto ministeriale disciplina le modalità operative per la pubblicazione dell'offerta, prevedendo, in particolare, che:
 - Terna, almeno trenta giorni prima dell'apertura dell'open season, pubblichi la capacità massima addizionale microzonale e l'offerta, dando evidenza, per ciascun punto di connessione:
 - i. della capacità di connessione disponibile (anche solo parzialmente) in assenza di ulteriori opere di rete e della relativa capacità disponibile;
 - ii. della capacità di connessione disponibile (anche solo parzialmente) solo a valle della realizzazione, da parte di Terna, di nuove opere di rete e della relativa capacità che sarà resa disponibile a valle di tali opere. Per ciascuna di tali opere, Terna fornisce anche un'indicazione sullo stato di avanzamento progettuale, autorizzativo e realizzativo;
 - iii. degli ulteriori elementi individuati dall'Autorità nell'ambito dei propri provvedimenti;
 - Terna, al fine di massimizzare la capacità massima addizionale resa disponibile, effettui le proprie valutazioni tenendo conto della possibilità di dispacciamento in riduzione della produzione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per la risoluzione dei vincoli di energia elettrica tra microzone e tra zone di offerta;
 - Terna renda disponibile nel portale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 181/23 (di seguito: portale T.E.R.R.A.) la localizzazione, comprensiva dell'occupazione territoriale reale e prospettica, di tutti i punti di connessione alla RTN e delle relative infrastrutture necessarie incluse nell'offerta;
 - Terna pubblichi i dati relativi alle richieste di connessione alla RTN, fornendo, per ciascuna richiesta, diverse informazioni in relazione alle società titolari delle

- richieste di connessione, alla tipologia di impianto e alla relativa potenza richiesta, nonché, ove disponibile, allo stato dell'iter autorizzativo o abilitativo;
- Terna renda disponibile, tramite il portale TE.R.R.A., la lista degli interventi in corso di autorizzazione, con l'indicazione delle richieste di connessione ad essi afferenti e della relativa potenza in immissione;
 - l'articolo 6 dello schema di decreto ministeriale disciplina le modalità operative per la selezione delle soluzioni tecniche minime per la connessione, prevedendo, in particolare:
 - la relativa procedura, fermo restando le regole operative stabilite dall'Autorità;
 - che Terna, tramite il portale TE.R.R.A., renda disponibili le soluzioni tecniche minime per la connessione nell'ambito della procedura di open season secondo criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, garantendo la tracciabilità delle attività svolte e l'aggiornamento delle informazioni rese disponibili ai richiedenti;
 - che il rilascio delle soluzioni tecniche minime per la connessione nell'ambito dell'open season possa avvenire anche in eccesso rispetto alla capacità massima addizionale o ai punti di connessione disponibili, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell'Autorità, fermo restando la distinzione tra attestazione della soluzione di connessione e la riserva della capacità di rete, disciplinata dai successivi articoli del medesimo schema di decreto ministeriale;
 - l'articolo 7 dello schema di decreto ministeriale definisce la disciplina per l'attestazione della soluzione di connessione selezionata durante l'open season e la relativa procedura;
 - l'articolo 8 dello schema di decreto ministeriale disciplina le modalità di rilascio del benestare per le opere di utenza per la connessione esplicitando alcuni criteri operativi al fine di definire come deve essere gestita questa fase dell'iter di connessione e introducendo alcune disposizioni funzionali a coordinare il rilascio del benestare con il procedimento autorizzativo. In relazione a quest'ultimo aspetto, in particolare, lo schema di decreto prevede che:
 - limitatamente alle attestazioni della soluzione per la connessione che prevedono nuove opere di rete da autorizzare e realizzare, per le quali trova applicazione l'articolo 10-bis, comma 8, del decreto legislativo 190/24, Terna rilascia il benestare per le opere di utenza per la connessione dopo aver ottenuto i titoli autorizzativi e abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere RTN previste nella soluzione di connessione, al fine di garantire una coerenza nei processi amministrativi (comma 2);
 - i termini per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7 del decreto legislativo 190/24, inizino a decorrere dal rilascio del benestare (comma 3);
 - qualora la comunicazione dell'avvenuta saturazione venga rivolta a un impianto per il quale risulti pendente un procedimento abilitativo o autorizzativo, trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 6 del decreto legislativo 190/24, con conseguente sospensione del procedimento per il tempo necessario all'adeguamento della soluzione di connessione (comma 6);

- l'articolo 9 dello schema di decreto ministeriale disciplina i criteri per l'assegnazione definitiva della capacità di connessione e dei punti di connessione e la relativa procedura esplicitando che:
 - la riserva della capacità di rete avvenga all'atto della comunicazione del richiedente a Terna dell'avvenuto conseguimento del titolo abilitativo o dell'autorizzazione unica rilasciati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 190/24, ovvero dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 190/24;
 - Terna nel riservare la capacità, segua il criterio cronologico della data di pubblicazione delle autorizzazioni o dei titoli abilitativi;
 - la data di pubblicazione sia comunicata a Terna dai titolari il giorno successivo la pubblicazione stessa;
 - la comunicazione, nei casi di impianti realizzati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 190/24, debba avvenire entro 3 giorni lavorativi dall'inizio lavori;
 - i richiedenti la connessione, al fine di consentire un adeguato monitoraggio della disponibilità di capacità per ciascuna soluzione di connessione, debbano comunicare a Terna, contestualmente alla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento autorizzativo o abilitativo o all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini dell'articolo 7 del decreto legislativo 190/24, le indicazioni sul regime amministrativo di riferimento e la relativa amministrazione procedente;
- l'articolo 10 dello schema di decreto ministeriale definisce le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che:
 - entro 15 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24, Terna comunichi:
 - i. ai richiedenti e alle amministrazioni procedenti la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione alla RTN già rilasciate;
 - ii. la conferma dell'efficacia delle soluzioni di connessione degli impianti di produzione e degli impianti di accumulo che prevedono esclusivamente opere di rete per la connessione il cui PTO RTN sia già stato validato da Terna ovvero per le quali le opere RTN siano già autorizzate o esistenti;
 - entro 90 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24, Terna comunichi alle imprese distributrici interessate l'eventuale aggiornamento delle soluzioni di connessione di competenza;
 - nei casi in cui il benessere per le opere di utenza per la connessione sia stato già rilasciato alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24, l'efficacia del medesimo benessere sia condizionata all'ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere RTN previste nella soluzione di connessione;

- entro 15 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 190/24, i richiedenti titolari di progetti di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo oggetto di un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di VIA o un parere positivo di compatibilità ambientale siano tenuti a darne comunicare a Terna. Terna, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 dello schema di decreto, valuta l'inserimento delle relative opere RTN nell'offerta, fermo restando la positiva valutazione della fattibilità localizzativa delle stesse;
- nel caso in cui la comunicazione di saturazione intervenga successivamente al rilascio di un titolo abilitativo o autorizzativo, gli effetti della medesima comunicazione siano disciplinati secondo le seguenti modalità:
 - i. qualora l'impianto di produzione o l'impianto di accumulo abbia conseguito un titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 190/24, le modifiche della soluzione di connessione rese necessarie sono assoggettate al regime della Procedura Abilitativa Semplificata;
 - ii. qualora l'impianto di produzione o l'impianto di accumulo abbia conseguito un titolo autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 190/24, la variante conseguente all'adeguamento della soluzione di connessione è assoggettabile ad Autorizzazione Unica e la relativa istanza viene istruita dall'Amministrazione competente con carattere prioritario;
- rientrano nella disciplina di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e, del decreto legislativo 190/24 solo gli interventi di sviluppo e potenziamento della RTN autorizzati su istanza di Terna relativi alle soluzioni di connessione degli impianti di produzione FER e degli impianti di accumulo, ad eccezione di quelli off-shore, attestate o rilasciate da Terna, e che non prevedono la connessione alla rete di distribuzione. Eventuali interventi di raccordo tra la RTN e le cabine primarie delle reti di distribuzione sono da intendersi come opere connesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f-quater), del decreto legislativo 190/24;
- al fine di supportare il progressivo coordinamento ed eventuali aggiornamenti delle modalità attuative delle prescrizioni di cui al medesimo schema di decreto ministeriale, con particolare riferimento alle procedure di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 1), del decreto legislativo 190/24, sia istituito un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Terna e le imprese distributrici di riferimento;
- lo schema di decreto ministeriale disciplina alcuni aspetti e fasi dell'iter funzionale all'assegnazione della capacità di rete e dei relativi punti di inserimento (secondo le definizioni attualmente vigenti nel TICA) nella RTN che sono specifici della regolazione definita dall'Autorità in materia di connessioni degli impianti di produzione, ivi compresi gli impianti di accumulo, secondo le competenze assegnate alla medesima Autorità dal generale quadro normativo vigente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21/26, il parere in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la lettera del 29 luglio 2026, come di seguito specificato:
 - con riferimento all'articolo 3 recante "Criteri per la definizione delle microzone della RTN" Terna dovrebbe tenere conto, ai fini della individuazione delle microzone, anche degli obiettivi dei Piani Energetici Regionali e degli altri strumenti di pianificazione territoriale; inoltre, la metodologia per l'individuazione delle microzone dovrebbe essere aggiornata con cadenza biennale tenendo conto anche degli eventuali criteri che potrebbero essere individuati dall'Autorità nella propria regolazione;
 - con riferimento all'articolo 4 recante "Criteri per la definizione della capacità massima addizionale microzonale della RTN e dell'Offerta", anche in considerazione del fatto che gli obiettivi di potenza individuati nella Tabella 1 dell'Allegato C-bis del decreto legislativo 190/24 sono obiettivi minimi, occorrerebbe introdurre disposizioni più esplicite e quantitativamente determinate (rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera e)) funzionali a definire quando e come Terna debba intervenire al fine di adeguare l'offerta inserendo nuove sezioni o stazioni di connessione alla RTN in presenza di un livello avanzato di saturazione reale di una o più stazioni o sezioni. A titolo meramente esemplificativo, si potrebbe prevedere che "Qualora la capacità addizionale di una delle stazioni di connessione alla RTN inserite nell'offerta scenda al di sotto del 30% della potenza massima immettibile sulla medesima stazione, Terna, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b., individua ulteriori sezioni o stazioni di connessione alla RTN da localizzare nella medesima Microzona, fermo restando un obiettivo di garanzia di capacità disponibile di connessione su base regionale massimo del 200% degli obiettivi di potenza al 2030 individuati nella Tabella 1 dell'Allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Le ulteriori sezioni o stazioni di connessione alla RTN così individuate sono inserite da Terna nell'Offerta della prima Open Season utile conseguente il raggiungimento del livello di saturazione reale di cui al presente comma.". Occorrerebbe, inoltre, prevedere che il decreto introduca una tempistica massima di aggiornamento dell'offerta e della capacità massima addizionale, permettendo di poter intervenire con maggiore tempestività in caso di necessità. Al riguardo, quindi, si ritiene opportuno che al comma 4, prima della parola "trimestralmente" sia aggiunta la parola "almeno";
 - l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 4, 7 e 8 si riferiscono ad aspetti di disciplina dell'iter di connessione che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità; è necessario, pertanto, ridurre i medesimi articoli e commi a principi generali rinviando alle disposizioni che saranno puntualmente definite dall'Autorità;
 - con riferimento all'articolo 9, si ritiene necessario che Terna, ove disponibili, acquisisca le informazioni connesse all'avvenuto conseguimento del titolo abilitativo o dell'autorizzazione unica primariamente per il tramite dello Sportello

Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in secondo luogo dal responsabile del procedimento autorizzativo (inserendo nello schema del decreto degli obblighi in capo al medesimo responsabile) e solo nei casi residuali dal richiedente la connessione

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21/26, il parere, nei termini di cui in premessa, in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con la lettera del 29 luglio 2026;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente parere nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua